



COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 196

IL SINDACO

PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE
PER LE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI
CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO

PREMESSO

Che il favismo è determinato da una alterazione genetica;
Che nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);
Che nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intesa fino ad un quadro clinico di estrema gravità che può portare al coma ed all'arresto cardiaco;
Che i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave e piselli o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
Che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e piselli;

CONSIDERATO

Che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;

VISTO

Che nel territorio del Comune di Marino, sono presenti cittadini predisposti al favismo;
Che ci sono state segnalazioni che dentro il perimetro urbano si realizzano coltivazioni di fave;

RITENUTO

Che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce se interesse generale da soddisfare;

VISTO

Che è necessario intervenire in merito, per mezzo di disposizioni contigibili ed urgenti in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare grave pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
l'art. 50 c. 5 del T.U. EE.LL. 267/2000;

ORDINA

- 1) Il divieto tassativo di coltivazione di fave-piselli, nel raggio di 300 metri in linea d'area in prossimità del centro abitato e di agglomerati di case nell'ambito rurale;
- 2) Per le zone non urbane, il divieto di coltivazione sarà imposto con appositi provvedimenti, per un raggio di almeno Metri 300, dall'immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione da parte degli interessati di istanza specifica, corredata da documentazione medica.

Il Comando di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e la A.SL. RM H, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli adempimenti ai sensi dell'art. 650 del C.P.

La mancata osservanza del presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del C.P. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda pecuniaria fino a duecentosei (200,06) Euro.

Marino, 17/10/2017

IL SINDACO
Avv. Carlo Colizza

La presente è indirizzata:

5	Alla A.S.L. RMH – B.go Garibaldi n. 12 – Albano Laziale	per quanto di competenza
3	Al Commissariato P.S. Marino	per conoscenza
4	Alla Stazione CC. S. Maria delle Mole	per conoscenza
1	Al Comando P.L. SEDE	per esecuzione
7	Alla Stazione CC. – Marino	per conoscenza
	Alla Associazione coltivatori diretti – Corso Vittoria Colonna – Marino	per notifica

